



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
Prot. n. 2929 del 12.04.2017

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA,
DIREZIONI E UNITÀ TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Proroga della sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dagli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.

Facendo seguito alle istruzioni fornite con Lettera Circolare n. 10495 del 20.12.2016, si comunica che con Legge 7 aprile 2017, n. 45 (pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 84 del 10 aprile 2017), è stato convertito in Legge con modifiche il Decreto-Legge 9 febbraio 2017, n. 8.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 1) lett. d) del Decreto-Legge n. 8/2017 la sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari di cui all'art. 48 commi 10 e 10 bis del D.L. n. 189/2016, precedentemente prevista fino al 30 settembre 2017, è stata prorogata al 30 novembre 2017. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione avviene **entro il 16 dicembre 2017** senza applicazione di sanzioni e interessi (è stato eliminato il rinvio ad un apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Ciò premesso, per le concrete modalità applicative della "sospensione IPT" si rimanda alle indicazioni fornite con la suindicata Lettera Circolare.

Si precisa, inoltre, che l'estensione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni del D.L. n. 189/2016 ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (contenuta nell'Allegato 2-bis) non trova applicazione in materia di sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari di cui all'art. 48 commi 10 e 10 bis del D.L. n. 189/2016, in quanto pur essendo richiamate altre disposizioni



Automobile Club d'Italia

contenute del D.L. n. 189 non è previsto alcuno specifico richiamo all'art. 48 commi 10 e 10-bis.

Per quanto riguarda l'esenzione del pagamento dall'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016, la proroga fino al 31 dicembre 2017 introdotta dall'art. 11 comma 1 lett. c-bis) riguarda **esclusivamente** le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle Ordinanze del Commissario straordinario di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. n. 189/2016.

Cordiali saluti.

F.to IL DIRETTORE
Giorgio Brandi